

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE CASA TUA PER MODIFICARE LO STATUTO

Nella data 21 marzo 2019, alle ore 17, presso la sede del CORC (Circolo Ospedalieri dell'Ospedale San Martino di Belluno, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifica dello Statuto sociale;

Il Presidente Giorgio Zampieri dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario il/la Signor/a DELLE VENOVE MARINCCIA. Il Presidente constata la presenza da n. 10 soci (come da elenco allegato e sottoscritto).

Sono inoltre presenti alla seduta n. 2 componenti del Collegio dei Revisori dei conti (come da elenco allegato e sottoscritto).

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e in particolare il punto 4 che prevede la modifica di alcuni articoli dello Statuto. In attuazione a quanto previsto al D.lgs 117/17 Codice del terzo Settore è necessario procedere alla modifica/adattamento obbligatorie degli statuti entro il 3 agosto 2019 (decreto n. 105/2018). Con la Consulenza del direttore de CSV di Belluno Meneguz viene illustrata ai presenti la proposta di adeguamento e il presidente la sottopone ad una votazione.

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 10; contrari n° 0; astenuti n° 0.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

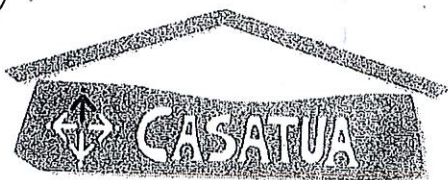
Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall'art.8 della L.266/91.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 18.15, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario Maria Elena Delle Venove

Il Presidente

Giorgio Zampieri



PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
IN QUANTO PRESENTATO UNICO ORIGINALE

REGISTRATO A BELLUNO II 12 APR. 2019
n. 465 serie 3° settore
Cato suite 3° settore



Firma su delega del Direttore Provinciale
Alessandro D'Alessandro

IL FUNZIONARIO
Silvia De Rold

PRESENTI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 21 MARZO 2019

SOCI:

1. BORDIN ALESSANDRO
2. BORTOT FIORETTO
3. BORTOT NORIS
4. BON RITA
5. BRISTOT ROMEO
6. CATTAROSSO ADA
7. DELLE VEDOVE MARIUCCIA
8. MIONE CARMEN
9. POL STEFANO
10. PRA BALDI CARLA PELLEGRINI
11. TRAIBER GABRIELLA
12. TRAIBER PIERA
13. ZAMPIERI GIORGIO

Alessandro Bordin
Bortot Fioretto
Noris Bortot
Rita Bon
Romeo Bristot
Ada Cattarossi
Mariuccia delle Vedove
Carmen Mione
Stefano Pol
Carla Pra Baldi Pellegrini
Gabriella Traiber
Piera Traiber
Giorgio Zamperio

ORGANO DI CONTROLLO:

1. NICOLAO TOMASO
2. BORTOT FIORETTO
3. ZAMBELLI ANDREA

Nicola Tomaso
Bortot Fioretto
Andrea Zambelli



Allegato n° 1
reg.to II 12.04.2019
al N° 465
Esatti e 3°
(3° settore)



IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO

STATUTO (NUOVO)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<Casa Tua ODV>>, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via del Piave n. 5 nel comune di Belluno 5 c/o Il Comitato d'intesa tra le associazioni Volontaristiche della Provincia di Belluno

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

1. L'organizzazione di volontariato Casa Tua ODV è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati alla organizzazione.

2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II - FINALITÀ' DELL'ORGANIZZAZIONE

ART. 5

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono: **a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;**

mediante la realizzazione delle seguenti azioni

- provvedere alla cura e alla gestione di un edificio di proprietà della AULSS 1 Dolomiti, affidato all'Associazione Casa Tua in comodato, allegato al presente statuto, e destinato ad



ospitare gratuitamente gli ammalati e i parenti impegnati nell'assistenza delle persone ricoverate presso l'Ospedale Civile di Belluno in Viale Europa.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Comitato Esecutivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

Le modalità di gestione sono definite da un Regolamento approvato dall'Assemblea. Tutte le attività sono svolte senza fine di lucro.

ART. 6

1. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Provincia di Belluno.

TITOLO III - GLI ADERENTI

ART. 7

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche o le organizzazioni di volontariato che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Comitato Esecutivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Comitato Esecutivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La eventuale quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.



ART. 8

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - esaminare i libri sociali;
 - **votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;**
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

ART. 9

Gli aderenti associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la ,eventuale quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza.

ART. 10

1. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

2. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona, con voto segreto.

TITOLO IV - GLI ORGANI

ART. 11

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei associati;
- Comitato Esecutivo;
- Presidente;
- **Organo di controllo.**

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

CAPO I: L'Assemblea

ART. 12

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, se prevista. E' l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 13

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea può chiedere la revoca del Presidente, dei membri del Comitato Esecutivo, dell'Organo di controllo, su richiesta di almeno 2/3 degli associati.

Art. 14

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART 15

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

CAPO II: (Il Comitato esecutivo)

ART. 16

Il Comitato esecutivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Comitato esecutivo è composto da numero 3 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

Il Comitato esecutivo è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Comitato esecutivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente,
- disciplinare l'ammissione degli associati),
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Comitato esecutivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Comitato Esecutivo.

ART. 17

1. Il comitato esecutivo può essere revocato da un'assemblea straordinaria, con la maggioranza dei due terzi.



CAPO III: Il Presidente

ART. 18

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Comitato Esecutivo e può essere rieletto per n. 3 mandati. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Comitato Esecutivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato esecutivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Comitato Esecutivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

CAPO IV: L'Organo di Controllo

ART. 19

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Comitato Esecutivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della

richiesta formulata all'organo competente

TITOLO V - LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 21

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative eventuali;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22

Il patrimonio è costituito dai beni mobili, beni mobili registrati e immobili che sono, o diverranno, di proprietà dell'associazione.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché beni mobili che sono collocati nella struttura gestita dall'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione, e può essere consultato dagli associati.

ART. 23

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



TITOLO VI - IL BILANCIO

ART. 24

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e devono rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Comitato Esecutivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

ART. 25

Il bilancio sociale, è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO VII - LE CONVENZIONI

ART. 26

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Comitato Esecutivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione.

TITOLO VIII - DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 27

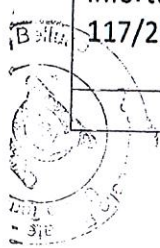
L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

TITOLO IX - LA RESPONSABILITÀ'

ART. 28

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.



ART. 29
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
ART. 30
L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell' organizzazione stessa.
ART. 31
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
TITOLO X - RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
ART. 32
1. L'organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.
TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 33
1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
ART. 34 – (Norma transitoria)
Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, acquisteranno efficacia solo all'operatività del Runtis medesimo.

